Roma, 30 marzo 2023

Circolare n. 744/2023

A TUTTI GLI
ENTI, AZIENDE E SOCIETA'
- LORO SEDI –

OGGETTO:
1) DECRETO LEGISLATIVO 10 MARZO 2023, N. 24 – ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/1937 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 23 OTTOBRE 2019, RECANTE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA PROTEZIONE DELLE PERSONE CHE SEGNALANO VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI E COMUNITARIE (C.D. "*WHISTLEBLOWING*")
2) DELIBERA A.N.AC. 8 MARZO 2023, N. 95 – REVISIONE DEL REGOLAMENTO SULL'ESERCIZIO DEL POTERE SANZIONATORIO DELL'AUTORITÀ

* * * * * *

1) DECRETO LEGISLATIVO 10 MARZO 2023, N. 24 – ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/1937 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 23 OTTOBRE 2019, RECANTE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA PROTEZIONE DELLE PERSONE CHE SEGNALANO VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI E COMUNITARIE (C.D. "*WHISTLEBLOWING*")

Sulla G.U.R.I. n. 63 del 15 marzo 2023 è stato pubblicato il d.lgs. n. 24/2023, recante la nuova disciplina sulla protezione dei soggetti che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o comunitarie nel proprio contesto lavorativo.
Con il nuovo provvedimento - che attua la Direttiva UE 2019/1937 - si disciplina in maniera organica la protezione dei soggetti che, venuti a conoscenza, in un contesto lavorativo pubblico o privato, di violazioni di disposizioni normative nazionali o comunitarie lesive dell'interesse pubblico o l'integrità della P.A. o dell'ente interessato, provvedono a segnalarle.
Il d.lgs. 24/2023 sul c.d. "*whistleblowing*" prevede la sua applicabilità a tutti i soggetti, pubblici e privati, indipendentemente dall'adozione del modello organizzativo di cui al d.lgs. n. 231/01 sulla responsabilità per fatto illecito delle persone giuridiche.
L'espressione "*Whistleblowing*" significa letteralmente "*soffiatore di fischietto*" ed è un termine che definisce il dipendente pubblico che segnala comportamenti o situazioni irregolari, non di interesse personale, di cui è venuto a conoscenza a causa del suo ruolo di dipendente dell'amministrazione o del fornitore dell'azienda pubblica. Invero, si deve rammentare che la legge 179/17 già prevedeva forme di tutela per i soggetti

che segnalavano illeciti nell'ambiente di lavoro, ma non ha mai trovato pratica attuazione nelle PP.AA.
Sta di fatto che, dal 15 luglio p.v., gli enti interessati dal provvedimento dovranno adeguarsi alla nuova normativa, mediante l'adozione di una apposita procedura, attuando i principi di minimizzazione e protezione dei dati richiesti dal Garante della *privacy*, provvedendo ad effettuare una valutazione di impatto del trattamento dei dati e formando adeguatamente il proprio personale interno (o eventualmente delegando tale compito ad un soggetto esterno) per la gestione delle segnalazioni.
Nel dettaglio, l'art. 3 del d.lgs. 24/23 elenca i soggetti del settore pubblico destinatari delle nuove disposizioni:
- dipendenti delle amministrazioni pubbliche, delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione;
- dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., delle società *in house* , degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio.
Per quanto concerne i soggetti privati, sono tra gli altri ricompresi nell'ambito soggettivo di applicazione del provvedimento anche i lavoratori autonomi, i titolari di un rapporto di collaborazione che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato, nonché i liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso i medesimi soggetti.
I canali di segnalazione degli illeciti messi a disposizione dei lavoratori sono tre: interno, esterno e pubblico. Gli Enti pubblici, dunque, dovranno attivare un canale interno di segnalazione, predisponendo e portando a conoscenza dei dipendenti una apposita procedura, che garantisca l'anonimato e la minimizzazione dei dati raccolti.
La procedura potrà prevedere quattro modalità di segnalazione:
- la forma scritta;
- la forma **orale,** con un incontro di persona con personale addetto;
- attraverso **linee telefoniche** o altri sistemi di messaggistica vocale registrati o non registrati (in questo ultimo caso, le conversazioni dovranno essere trascritte e firmate);
- tramite la piattaforma informatica messa a disposizione da A.N.AC. per la segnalazione esterna.
Tutti coloro che effettuano segnalazioni di violazioni del diritto nazionale e comunitario da parte dell'ente di appartenenza, nell'ambito del proprio lavoro, hanno diritto alle tutele previste dal decreto.
In pratica, per il fatto di aver segnalato un illecito, non possono subire ritorsioni di alcun tipo, tra cui:
-il licenziamento, la sospensione;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;

- la sospensione della formazione;
- le note di merito negative;
-l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione anche pecuniaria.

La protezione dei "*whistleblowers*" prevede - tra l'altro - il divieto di rivelarne l'identità, senza il loro consenso, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni ed anche nell'ambito di procedimenti disciplinari a carico del segnalato.

In definitiva, tutti gli enti, Amministrazioni ed Aziende destinatarie del nuovo provvedimento dovranno, tra l'altro:

- effettuare una valutazione di impatto sul trattamento;
- attivare il canale di segnalazione interno;
- attuare le tutele in ambito di protezione dei dati;
- elaborare e portare a conoscenza di tutti i dipendenti una procedura che illustri gli illeciti da segnalare e le varie modalità per farlo;
- nominare e formare adeguatamente il personale interno (o il consulente esterno) incaricato della gestione del canale di segnalazione.

2) DELIBERA A.N.AC. 8 MARZO 2023, N. 95 – REVISIONE DEL REGOLAMENTO SULL'ESERCIZIO DEL POTERE SANZIONATORIO DELL'AUTORITÀ

Si segnala che, con Delibera n. 95 dell'8 marzo u.s., il Consiglio dell'A.N.AC. ha modificato alcuni articoli del "*Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità"*, di cui all'art. 213, comma 13, d.lgs. 50/16 e s.m.i..

Per comodità, il testo del nuovo provvedimento è consultabile sul sito della *Nomos Appalti* alla voce "*Legislazione"*.

* * * * * *

Nel restare a disposizione si porgono cordiali saluti.

Avv. Francesco Lilli
(*responsabile del servizio)*